



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

CITTA' DELLA DISFIDA

SETTORE AMBIENTE – SERVIZI PUBBLICI

Ordinanza del Sindaco n. 50608 del 31/07/2019

OGGETTO: MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E INCOLUMITÀ. DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SULLE SPIAGGE COMUNALI ED IN CONCESSIONE.

PREMESSO:

- che secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale insana propensione;
- che importanti ricerche scientifiche svolte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno verificato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;
- che oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali aperti al pubblico, il fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica giustifica l'adozione di una più stringente regolamentazione di tali comportamenti, anche nei luoghi di ingresso a tali locali e negli spazi aperti, fruiti costantemente dalla cittadinanza, con particolare riferimento alle spiagge pubbliche ed in concessione, ai giardini e ai parchi pubblici, frequentati spesso da donne in stato di gravidanza e da bambini, che costituiscono i soggetti maggiormente tutelati dalla legge;
- che detti spazi, inoltre, sono spesso utilizzati per manifestazioni pubbliche e nel corso di tali eventi, in considerazione dell'alta concentrazione di pubblico, la possibilità di fumare rappresenta un serio rischio per i partecipanti;
- che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20/12/1996, aveva stabilito che *“ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo”*;
- non vi è dubbio che interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche, in conformità con il principio costituzionale dell'art. 32, consiste nel garantire la sicurezza, la vivibilità e la tutela della salute dei propri cittadini;

CONSIDERATO CHE:

- parallelamente alle esigenze di tutela della salute, è intenzione di questa Amministrazione contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;
- sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo – ai sensi dell'art. 232 bis (“Rifiuti da prodotto da fumo”) e di piccole dimensioni sul suolo e nelle acque – ai sensi dell'art. 232 ter (“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;

- i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;
- il Comune di Barletta intende perseguire con diverse attività di carattere istituzionale e di sensibilizzazione la diffusione di buone pratiche a tutela della salute pubblica, anche con riferimento alla lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie che da tale fenomeno conseguono;
- questa Amministrazione, intende contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo di sigarette che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat naturale e dotato di alto decoro igienico dei luoghi;
- risulta innegabile infatti che, oltre agli aspetti legati alla salute di ogni cittadino, la dispersione sul suolo pubblico, ed in particolare su spiagge, cordoni dunali ecc., dei mozziconi di sigaretta viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano;

RITENUTO

- necessario ed urgente, a tutela della salute dei non fumatori, stabilire il divieto di fumo su spiagge, parchi e giardini pubblici di questo Comune, individuando con successivo atto specifiche "aree dedicate ai fumatori" nelle zone limitrofe esterne a quelle dove vige la presente Ordinanza;

DATO ATTO CHE:

- la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la salute pubblica dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.lgs. n. 267/2000;
- rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTI

- l'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a perseguire, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
- l'art. 232 bis e l'art. 232 ter del D. Lgs. 152/2006, che vietano l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché la dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare;
- l'art. 255, comma 1-bis, del D. Lgs. 152/2006, il quale stabilisce che "Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio";
- l'art. 263, comma 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, che dispone la ripartizione delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 255, comma 1-bis, del medesimo Decreto;
- il D.Lgs. 30.05.2008, n. 116 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

A far data dal 01/08/2019, a chiunque utilizzi arenili, liberi o in concessione, nel territorio del Comune di Barletta:

- è fatto divieto di fumo a tutti i cittadini residenti e non del Comune di Barletta, su tutte le spiagge ricadenti nel territorio di competenza, entro i 10 mt. dalla battigia;
- è consentito fumare soltanto nelle aree attrezzate nonché nelle immediate adiacenze e in ogni caso entro una distanza massima di mt 2 delle apposite strutture dotate di posacenere o altri appositi contenitori, anche ad uso personale;

- è' altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque, ai sensi dell'art. 232 bis e l'art. 232 ter del D. Lgs. 152/2006, sanzionato ai sensi dell'art. 40, Legge n. 221/2015.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, e igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da € 25,00 ad € 500,00;

DISPONE

- l'affissione all'Albo Pretorio per n. 15 gg.;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura Barletta Andria Trani, alla Capitaneria di Porto di Barletta, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di prevenzione AST, BT e alla Polizia Municipale di Barletta, Settore Ambiente ed Ufficio Traffico del Comune di Barletta per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DISPONE ALTRESI'

Che contro i trasgressori si proceda a termini di legge;

Che li Comando Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale, siano incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Puglia, in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il responsabile del Procedimento
Dirigente Settore Ambiente
Arch. Donato Lamacchia

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito